



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

A T T E S T A

che nella seduta del 29 luglio 2026 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con votazione degli articoli e votazione finale, la Modifica del Regolamento recante “Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania” approvato nella seduta del 30 luglio 2025 dal Consiglio regionale della Campania, pubblicato sul BURC n. 56 dell’11 agosto 2025.

Si allega il testo.

f.to Massimiliano Manfredi

*Consiglio Regionale della Campania*

Modifica del Regolamento recante “Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania” approvato nella seduta del 30 luglio 2025 dal Consiglio regionale della Campania, pubblicato sul BURC n. 56 dell’11 agosto 2025

Art. 1**(Modifiche al Regolamento)**

1. Al Regolamento recante “Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 3, comma 4, la parola “avvale” è sostituita delle seguenti: “può avvalere”;
- b) all’articolo 4, comma 2, la parola “dispone” è sostituita dalle seguenti “può disporre”;
- c) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g bis) cura le attività di comunicazione, anche attraverso internet e le reti telematiche, e i rapporti con gli organi di informazione e con l’opinione pubblica.”;

d) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis (Consulenti e consiglieri)

1. A supporto diretto del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza possono essere incaricati in qualità di consulenti, nei limiti del budget assegnato all’Ufficio di Presidenza per l’espletamento delle funzioni, fino a un massimo di quattro esperti, in materie giuridiche ed economiche, a mezzo convenzione, ai sensi dell’articolo 2230 del Codice civile. Ai predetti è attribuito un compenso pari al 50% dell’indennità spettante ai Consiglieri regionali, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) e successive modificazioni, da erogarsi mensilmente. L’incarico è limitato alla durata del mandato del Presidente del Consiglio e non costituisce titolo per l’instaurarsi del rapporto di impiego.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale sono disciplinati il limite massimo, comunque non superiore a quattro, e la durata degli incarichi conferiti ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente può avvalersi, altresì, di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Consiglio regionale, i cui incarichi sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell’incarico stesso e, in ogni caso, nell’ambito delle risorse all’uopo stanziato.”;

e) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, la parola “avvale” è sostituita dalle seguenti “può avvalere”;

2. dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le risorse di cui al comma 4, se non utilizzate per la citata finalità, sono in ogni caso a disposizione del Presidente del Consiglio regionale per lo svolgimento delle attività di

*Consiglio Regionale della Campania*

comunicazione della presidenza, anche attraverso internet e le reti telematiche, e i rapporti con gli organi di informazione e con l'opinione pubblica”;

f) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 3 possono essere, altresì, assegnate, nell'ambito del budget assegnato dall'Ufficio di Presidenza, unità assunte con contratti di lavoro a tempo determinato di natura fiduciaria, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente, in misura non superiore al 30% della dotazione massima prevista dall'articolo 13 del presente Regolamento, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. La durata massima degli incarichi di cui al presente comma è limitata alla permanenza in carica del titolare della carica che ha disposto la nomina. È fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del titolare della carica, per il venir meno del rapporto fiduciario.

2 ter. Il trattamento economico fondamentale del personale a contratto a tempo determinato è definito sulla base del CCNL – Comparto Funzioni Locali e nei limiti delle risorse previste e assegnate.

2 quater. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Consiglio regionale è attribuito, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, il trattamento economico accessorio di cui al Capo III del presente Regolamento, entro i limiti delle risorse previste e assegnate.”;

g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 dopo le parole “sulla base di un rapporto” è aggiunta la seguente “altamente”;

2. al comma 1, la lettera c) è così sostituita:

“c) personale a tempo indeterminato che, alternativamente:

c.1) abbia svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, il servizio quale responsabile presso strutture di supporto agli Organismi politici della Giunta o del Consiglio regionale ovvero per almeno tre anni, anche non continuativi, se in possesso del titolo di studio per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

c.2) sia iscritto o abbia titolo abilitativo all'iscrizione ad albi professionali coerenti alle mansioni da svolgere, per cui è previsto il superamento di un esame di stato o equivalente;

c.3) sia in possesso di comprovati requisiti professionali e/o esperienziali per aver svolto per almeno cinque anni attività adeguate e coerenti alla mansione da svolgere e, specificatamente, quelle di: supporto organizzativo e amministrativo al funzionamento degli organi degli enti di appartenenza, supporto organizzativo e attività di raccordo tra istituzioni ed associazioni nelle materie di competenza dell'ente di appartenenza, supporto alle attività di organizzazione di eventi istituzionali, supporto istruttorio e analisi di provvedimenti e procedure amministrative, attività di supporto al raccordo tra gli organi dell'amministrazione di appartenenza e altre amministrazioni;

*Consiglio Regionale della Campania*

c.4) abbia pregresse esperienze istituzionali e politiche (membro del parlamento, consigliere regionale, amministratore provinciale e comunale, consigliere di circoscrizione) di durata non inferiore a cinque anni;

c.5) abbia avuto esperienze quale componente in Uffici di diretta collaborazione per almeno sette anni, anche non continuativi.

Le fattispecie di cui ai punti c.3) e c.4) trovano applicazione fino alla scadenza della XII legislatura.”;

h) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 3, lettera d) le parole “curriculare documentato dall’interessato” sono sostituite dalle seguenti “agli atti del fascicolo d’ufficio (a titolo esemplificativo: valutazioni, compiti svolti, altro);

i) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nella composizione del personale delle strutture di cui al comma 1 si tiene conto dei consulenti esterni che possono essere nominati fino a un massimo di due unità dai titolari di Ufficio di diretta collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto, analisi, studio e ricerca, le cui competenze curricularmente documentate devono essere strettamente e funzionalmente attinenti alle materie oggetto della loro funzione, in correlazione con le peculiarità degli UDC. Agli stessi può essere attribuito un compenso base mensile non superiore al 50% di quello spettante ai Consiglieri regionali, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 13/1996 e successive modificazioni. L’incarico è limitato per la durata del mandato del titolare dell’Organismo politico che conferisce l’incarico e non costituisce titolo per l’instaurarsi del rapporto di impiego. La dotazione finanziaria complessiva assegnata a ciascun Organismo per tali finalità rientra nell’ambito del budget assegnato dall’Ufficio di Presidenza.”;

l) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, le parole “all’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli”;

2. al comma 5 dopo le parole “articolo 13” sono aggiunte le seguenti: “, tenuto conto anche dei consulenti di cui agli articoli 6 bis e 13, comma 2”;

m) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. “Per il personale dell’organico del Consiglio regionale, il dirigente del competente ufficio provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta; per il personale dipendente dell’organico della Giunta regionale o di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 nonché per il personale dipendente degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25/2025, convertito in legge 69/2025, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal dirigente dell’ufficio competente, previa acquisizione delle determinazioni dell’ente di appartenenza.”.

n) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

*Consiglio Regionale della Campania*

1. al primo periodo del comma 1 dopo le parole “comma 3” sono inserite le seguenti: “lettera d)” e, al secondo periodo, la parola “novanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
2. al comma 2 la parola “novanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
- o) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. al comma 3, dopo le parole “parametrato a quello previsto” sono soppresse le seguenti “per i dirigenti dei servizi di prima fascia del Consiglio regionale della Campania, di cui al Regolamento recante: “Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale”, emanato ai sensi della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale)” e sono aggiunte le parole “al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 (Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale) per i responsabili delle Segreterie del Vice Presidente e degli Assessori”;
- p) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. al comma 2 dopo le parole “lettera e)” sono aggiunte le seguenti: “da sottoporre agli uffici”.
- q) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per il personale dell’organico del Consiglio regionale, il dirigente del competente ufficio provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta; per il personale dipendente dell’organico della Giunta regionale o di altra pubblica amministrazione, il provvedimento di cui al comma 5 è adottato dal dirigente dell’ufficio competente secondo le previsioni dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001; per il personale dipendente degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento della Regione ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 25/2025, convertito in legge 69/2025, il provvedimento di cui al comma 5 è adottato dal dirigente dell’ufficio competente previa acquisizione delle determinazioni dell’ente di appartenenza.”;
- r) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. dopo le parole “pari a quello previsto” sono eliminate le seguenti: “per i dirigenti dei servizi di prima fascia del Consiglio regionale della Campania, di cui al Regolamento recante: “Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale”, emanato ai sensi della legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale)” e sono aggiunte le seguenti “dal comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 6/2024 per i responsabili delle Segreterie del Vice Presidente e degli Assessori”.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e da esso non derivano nuovi o-maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente